

Spunti di discussione in tema di “memoria collettiva” nelle democrazie pluraliste

di Emilio Castorina
(20 maggio 2013)

Sommario: 1. *Premessa: la dimensione soggettiva e oggettiva del “diritto alla memoria”.* – 2. *Segue: diritto alla memoria e identità personale.* – 3. *Segue: la “memoria” come fondamento dell’identità collettiva nello Stato-nazione.* – 4. *Le manipolazioni della memoria e la formazione di una “memoria universale”.* – 5. *La memoria collettiva come interesse costituzionalmente protetto.* 6. – *Segue: l’esperienza della “Lustracja” in Polonia.*

1. *Premessa: la dimensione soggettiva e oggettiva del “diritto alla memoria”.* – La relazione di Francesco Longchamps de Bérier¹ prende le mosse dal racconto commosso degli avvenimenti che hanno tragicamente colpito i suoi antenati a Leopoli e si sviluppa, poi, passando dai ricordi personali alle vicende che, più in generale, hanno contrassegnato in maniera indelebile la storia della nazione polacca, lasciando intravedere le due dimensioni della “memoria” che possono aver rilievo sotto il profilo costituzionalistico: da un lato, il “diritto alla memoria” – deve essere distinta da questo la naturale facoltà mentale di ogni essere umano di ricordare

¹ *La memoria collettiva nella tradizione giuridica europea*, pubblicata in questi stessi Atti [N.d.C.].

o dimenticare liberamente qualcosa – si inquadra nell’ambito della manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), allorché si eserciti la libertà, anche in forma collettiva, “di *ricordare* ad altri qualcosa tramite informazioni”, ovvero il “diritto individuale o collettivo di *essere ricordato/i* o *non essere ricordato/i* a qualcosa o per qualcosa”². Dall’altro lato, viene in evidenza il fenomeno della memoria nella sua dimensione oggettiva, che dà forma e contenuti alla “identità collettiva” di un determinato gruppo sociale.

2. – *Segue: diritto alla memoria e identità personale.* – Un’ulteriore connotazione del diritto alla memoria nella dimensione soggettiva, prima richiamata, investe la sfera della “identità della persona” e la tutela di essa; profilo che sta guadagnando una crescente attenzione tanto a livello interno quanto nel contesto europeo, se si considera che il diritto alla disponibilità e al controllo sulle informazioni e sui dati personali mira a salvaguardare l’identità, anche morale dell’individuo nella sua proiezione sociale, come immagine

² Per tale notazione, J. LUTHER, *Il diritto alla memoria come diritto culturale dell’uomo nella democrazia*, in *Studi in onore di F. Modugno*, v. III, Napoli-Editoriale Scientifica, 2011, p. 2091 ss., il quale precisa come il primo esprima un «diritto culturale della persona», mentre il secondo «potrebbe implicare anche dei doveri di memoria, doveri di solidarietà sociale e politica, la cui disciplina potrebbe essere riservata alla legge» (p. 2092).

complessiva di sé, riconoscibile da parte dei consociati (artt. 21 e 2 Cost., nonché art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.).

In una recentissima pronuncia, la Corte di cassazione, tenendo conto della “memoria illimitata e senza tempo” che caratterizza Internet, ha precisato che «se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati». Nell’ipotesi in cui il trattamento abbia ad oggetto dati pubblici o pubblicati, «il diritto all’oblio salvaguarda in realtà la proiezione sociale dell’identità personale», sicché, sempre secondo la Suprema Corte, «il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè “travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale”, e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»³.

Per altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia valorizza il cognome attribuito a un individuo come elemento del-

³ Cfr., in questi termini, Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525.

la sua identità personale (e che ne consente la memoria e il riconoscimento da parte della collettività), la cui tutela rileva nell'ordinamento europeo soprattutto in relazione all'esercizio del diritto di circolazione e soggiorno, garantito nei Trattati. Al riguardo, il giudice del Lussemburgo osserva come la funzione del principio dell'immutabilità del cognome consista nel prevenire i rischi di confusione in ordine all'identità o alla filiazione delle persone⁴.

3. – *Segue: la “memoria” come fondamento dell'identità collettiva nello Stato-nazione.* La memoria collettiva, come si faceva notare all'inizio, contribuisce a dare forma e contenuto all'identità di un gruppo sociale. Il profilo è efficacemente condensato nell'aforisma con il quale l'illustre amico e collega di Varsavia ha inteso concludere il suo discorso osser-

⁴ Per un esame più ampio della sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, citata nel testo, sia consentito rinviare a *Il caso “Garcia Avello” innanzi alla Corte di Giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*, ora anche in E. CASTORINA, *Riflessioni sul processo costituente europeo*, Torino-Giappichelli, 2010, p. 295 ss. Per una soluzione diversa, ove era in gioco il rispetto dell'identità di uno Stato membro sotto il profilo del valore costituzionale dell'abolizione dei titoli nobiliari (come espressione del principio d'uguaglianza), si può segnalare la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 22.12.2010, causa C-208/09, *Ilonka Sayn-Wittgenstein*.

vando come “le nazioni, perdendo la memoria, perdono la vita”⁵.

Gli studi di teoria sociale indicano nella “memoria” non solo il fondamento della “identità individuale”, ma anche della “identità sociale”⁶. Osserva, in proposito, Patrick Glenn che «le persone che perdono la memoria non sanno più chi sono» e, a riprova di ciò, invita a considerare sul piano collettivo come «con la caduta del muro di Berlino, i tedeschi dell’Est hanno perso il senso d’identità, perché non hanno più vissuto in armonia con la loro storia di vita»⁷.

È degno di nota – fa notare Longchamps de Bérier – che in una giovane democrazia (qual è la Polonia di oggi) i dibat-

⁵ Non si deve dimenticare che l’attribuzione di un numero mirava a cancellare l’identità personale e nazionale dei detenuti nei campi di concentramento nazisti, per distruggerne la personalità umana.

⁶ L’individuo partecipa a due tipi di memorie, individuale e collettiva: «da una parte, i suoi ricordi verrebbero a situarsi nel quadro della sua personalità, o della sua vita personale (...). Dall’altra parte, egli in certi momenti sarebbe capace di comportarsi semplicemente come il membro di un gruppo, che contribuisce ad evocare e a tenere in vita dei ricordi impersonali nella misura in cui questi interessano tutto il gruppo», M. HALBWACHS, *La memoria collettiva*, Milano-Unicopli, 1987, p. 63.

⁷ Cfr., in particolare, H.P. GLENN, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna-Il Mulino, 2011, p. 77, ed ivi ampia bibliografia, secondo cui «il termine “memoria” viene qui usato nel senso ampio che possiede nella lingua inglese, come in quella italiana, per indicare sia lo strumento del ricordo, sia l’oggetto del ricordo, cosicché la tradizione (ciò che si ricorda) starebbe alla base di tutte le attuali concezioni dell’unità o dell’identità sociale».

titi su tali tematiche siano avvertiti non solo a livello politico, ma anche nella società civile all'interno delle scuole e dei media, non meno che nelle ricostruzioni dei musei, attraverso l'incoraggiamento di "politiche storiche" che mirano alla promozione dell'identità nazionale attraverso il mantenimento della memoria della storia e con la trasmissione di essa ai giovani. Anche il mantenimento delle feste nazionali e il funzionamento di un organismo – ormai consolidato anche se non privo di aspetti problematici a livello costituzionale – quale l'Istituto della Memoria Nazionale, contribuiscono a rafforzare la democrazia polacca, che si fonda sulla conquista della libertà della nazione e sul raggiungimento dell'indipendenza dello Stato.

La memoria, così intesa, vale a dire quale fondamento di una specifica "identità collettiva", consente di comprendere come lo Stato nazionale moderno sia sorto e si sia consolidato intorno all'idea che la "nazione" simboleggiasse la configurazione identitaria del gruppo sociale, sorretta, appunto, dalla "memoria", passata e presente, che un determinato popolo indirizza alla propria storia (e conserva di essa) e ai vari fattori (come, ad es., lingua, religione, tradizioni comuni) in grado di identificare quella distinta realtà socio-politica.

Bisogna avvertire, tuttavia, come gli ordinamenti costituzionali contemporanei mostrano una concezione di "identità

collettiva” (che pur attinge alla conquistata unità del popolo sovrano in accadimenti – si pensi, ad esempio, nell’esperienza italiana, alla caduta del fascismo e all’esigenza della ricostruzione della società civile intorno a valori da tale regime rifiutati e combattuti – sui quali si fonda il nuovo “patto costituente”)⁸ che non può essere così saldamente legata alla “memoria” come rappresentazione esclusiva della nazione, quanto, piuttosto, a un insieme di principi che assicurano alle “memorie” individuali e dei gruppi, pur non maggioritari, un’essenziale convivenza all’interno dell’ordinamento pluralista⁹.

Non a caso, una siffatta concezione di “identità collettiva”, depurata dei contenuti prettamente nazionalistici,

⁸ M. FIORAVANTI, *Genesi e identità costituzionale dello Stato liberale*, in *Democrazia e Diritto*, 1-2, 2011, p. 18, osserva come l’unità nazionale, simboleggiata nella Costituzione repubblicana, a differenza dell’unità raggiunta nello Stato liberale (il cui fondamento riposava non nella volontà popolare, ma nella «rappresentabilità della nazione medesima nello Stato, attraverso il grande patto tra monarchia e parlamento») si regge, invece, sulla volontà popolare come fattore unificante e sulla riscoperta della storia nazionale e, soprattutto, dei “due grandi fatti di popolo”, quali il Risorgimento e la Resistenza, “miti politici originari”.

⁹ Sorprende, invero, come in Lituania, la quale dal 2004 fa parte dell’Unione europea, le condizioni e i diritti dei duecentocinquantamila polacchi, che rappresentano il più grande gruppo etnico minoritario del paese insieme ai russi, siano ancora messi in discussione, fra l’altro, mediante la “lituanizzazione” forzata dei nomi polacchi. Per un’ampia trattazione generale sul tema, cfr. F. PALERMO - J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, Padova-Cedam, 2011.

fa parte del patrimonio costituzionale comune europeo, avendo l'Unione dichiarato d'impegnarsi al rispetto della "identità nazionale" degli Stati membri per come risulta dalla struttura fondamentale, politica e costituzionale di essi, la quale è la base per la convivenza di vari gruppi sociali, ancorché caratterizzati dai comuni valori del pluralismo, della non discriminazione, della tolleranza, della giustizia, della solidarietà e della parità tra donne e uomini (artt. 2 e 4 del TUE-Lisbona).

4. – *Le manipolazioni della memoria e la formazione di una "memoria universale".* «Non è possibile falsificare o distruggere gli eventi della storia nazionale nel lungo periodo. La verità storica si appaleserà»: Longchamps de Bérier osserva, con queste parole, che è dei regimi totalitari manipolare i fatti storici per funzionalizzarli alle esigenze del potere.

Emblematici, da questo punto di vista, il "silenzio" imposto intorno alla resistenza dell'*Armia Krajowa*, principale movimento di resistenza nella Polonia occupata dalla Germania nazista e, poi, attiva avverso il regime comunista negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; la triste fine dei professori universitari di Leopoli, fucilati dai nazisti con l'accusa di collaborazionismo e della quale la revisione storica ne ha ormai accertato la falsa attribuzione ai naziona-

listi ucraini, come aveva lungamente sostenuto la propaganda sovietica; e, non ultimo, il massacro nella foresta di Katyn (vicino Smolensk, in Russia, a sessanta chilometri dai confini con la Bielorussia) durante la seconda guerra mondiale, ove si consumò l'esecuzione di massa, ordinata da Stalin, di 21.857 ufficiali polacchi e agenti di polizia da parte della polizia segreta sovietica (NKWD - Commissariato del popolo per gli affari interni), ma strumentalmente attribuita alla responsabilità della Germania nazista e della quale, comunque, era vietato parlare.

Tali forme di revisionismo storiografico hanno contribuito a ristabilire piena luce su vicende per lungo tempo ingiustamente controverse. Esse, unitamente a tante altre tristi pagine della storia dell'umanità, valgono ad accrescere, al contempo, i contenuti di una "memoria universale" che richiede, a dispetto di superficiali banalizzazioni o strumentali negazionismi, tutela e protezione a vari livelli. Si tratta del patrimonio etico-politico – si potrebbe dire di "bene comune" – scaturito dagli esiti infausti della seconda guerra mondiale, i quali hanno identificato valori e diritti inalienabili della persona umana, sulla cui base si regge ancora l'intera impalcatura delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra.

Valori universali, quali la dignità umana, l'uguaglianza, la tutela delle minoranze e delle identità collettive esprimono,

infatti, una “piattaforma” consolidata, alla cui salvaguardia mirano l’ordinamento internazionale, gli Stati e adesso anche l’Unione europea, nei rispettivi ambiti di intervento.

Se è pur vero che, anche in conseguenza dei nuovi mezzi di comunicazione informatica, si sono moltiplicate e ulteriormente diffuse posizioni di segno negazionistico in merito a vicende storiche la cui reale fisionomia non può seriamente revocarsi in dubbio¹⁰, queste ultime, innanzitutto, «esigono

¹⁰Il fenomeno del c.d. “hate speech” è purtroppo attecchito anche nelle più recenti democrazie europee (e, tra queste, la Polonia), dove, anzi, la Rete ospita, con frequenza crescente, evidenti e del tutto manifesti abusi del diritto di libera espressione del pensiero. Come si è avuto modo di precisare in altra sede, Internet rappresenta lo strumento principale per diffondere capillarmente posizioni negazioniste (dell’Olocausto in particolare) e per fare nuovi proseliti intorno a tali teorie o per inneggiare ai passati regimi totalitari attraverso lo scambio di pensieri xenofobi anche su *Social Networks* di larghissima notorietà. Tuttavia, la nuova tecnologia informatica, pur con la capillarità della diffusione del pensiero a cui può dar luogo, non è in grado di incidere su tale patrimonio “comune” provocando veri e propri “punti di rottura”. Sul punto, sia consentito rinviare al nostro *Manifestazione del pensiero e messaggi di “odio sociale” nel cyberspazio: una regolamentazione multilivello ancora incompiuta*, in *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, a cura di A. CIANCIO, Torino-Giappichelli, 2012, p. 143 ss., nonché al contributo di A. CIANCIO, *Il pluralismo alla prova dei nuovi mezzi di comunicazione*, ivi, spec. p. 36 s., ove si avverte il rischio che Internet, che certamente rappresenta un veicolo privilegiato per la diffusione del pensiero, per importanti battaglie di civiltà e l’affermazione ampia del pluralismo, fornisca al contempo l’occasione per l’organizzazione di movimenti estremisti, razzisti, negazionisti, di incitamento all’odio sociale e religioso, proprio grazie alla facilità delle modalità di rapporto tra le persone, per lo più privo di barriere spazio-tempo-

un impegno su un piano più propriamente politico e di consapevolezza civile»¹¹.

Non mancano, invero, strumenti giuridici di tutela neppure in ambito europeo (in tale direzione, ad esempio, è orientata la decisione-quadro del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2008 n. 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale), tendenti alla salvaguardia di una nuova "memoria comune" rispetto ai più riprovevoli crimini contro la dignità della persona umana. La normativa comunitaria è il frutto di un raggiunto compromesso tra le tradizioni culturali e giuridiche degli Stati membri, secondo cui, in sistemi democratici e pluralisti pienamente maturi non sarebbe sanzionabile il mero "reato d'opinione": in particolare, la punibilità della minimizzazione o della negazione della Shoah risulta dipendente dal fatto che i relativi comportamenti apologetici o negazionisti (così come quelli riferiti a varie forme di genocidio, crimini di guerra o delitti contro l'umanità) siano posti in

rali o della compresenza di voci divergenti.

¹¹ In questi termini, E. FRONZA, *Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria*, in *Ragion pratica*, n. 1, 2008, p. 54, la quale conclude nel senso che il negazionismo – inteso come atteggiamento di pensiero che nega contro ogni evidenza il fatto storico per fini ideologico-politici – mina nelle fondamenta il "patto etico" su cui si reggono i poteri costituiti in un ordinamento democratico, tanto da far passare in secondo piano il problema del contrasto del fenomeno per mezzo del diritto penale.

essere e connotati in modo tale da istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo o di un suo membro (art. 1, lett. c, d, del decisione-quadro cit.)¹².

5. – *La memoria collettiva come interesse costituzionalmente protetto.* La memoria collettiva rappresenta il parametro di riferimento, storico e normativo, rispetto al quale l'instaurarsi di un nuovo assetto costituzionale dichiara di porsi in netta discontinuità: emblematico l'esempio delle Costituzioni europee del secondo dopoguerra, in cui si avverte in maniera evidente il rigetto di istituti e condotte caratterizzanti i passati regimi autoritari, in quanto non compatibili col tessuto democratico che hanno inteso instaurare (si pensi al regime della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome, dei quali, per motivi politici, nessuno può essere privato a mente dell'art. 22 Cost.¹³, o all'apposita previsione sui partiti

¹² In merito agli effetti della decisione-quadro europea del 2008 nei confronti dell'ordinamento nazionale, cfr., ancora, *Manifestazione del pensiero e messaggi di "odio sociale" nel cyberspazio*, cit., p. 152 ss.

¹³ In argomento, si può rinviare al contributo di M. CUNIBERTI, *Art. 22*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI, v. I, Torino-Utet, 2006, p. 474 ss. L'A. rammenta che il regime fascista intervenne sulle qualità che concorrono a definire la posizione dell'individuo nella società, sia in materia di capacità della persona (in tal senso, le limitazioni introdotte dalle leggi razziali in tema di matrimonio, patria potestà, tutela, proprietà, successioni, attività d'impresa, titolarità di aziende ed esercizio della professione), sia prevenendo la re-

politici, tenuti ad osservare il “metodo democratico” in un contesto di “concorso” pluralista alla determinazione della politica nazionale, art. 49 Cost.).

Altrettanto eloquenti si presentano le soluzioni adottate in ordinamenti che si sono ripromessi di proteggere le nascenti democrazie da pericolosi e non certo auspicabili ritorni al passato (è il caso della disciplina sui partiti anti-regime nell’ordinamento tedesco e spagnolo; della previsione di cui alla XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista e pone limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili di detto regime, così come della successiva Disposizione che inibiva ai membri e ai discendenti di Casa Savoia i diritti politici, l’ingresso e il soggiorno in territorio nazionale).

La protezione della memoria collettiva risponde, dunque, a interessi di rilievo costituzionale, se si considerano anche le disposizioni – largamente diffuse nelle democrazie europee – che si fanno carico di tutelare i simboli della raggiunta unità politica dello Stato (come, ad esempio, l’art. 12 della nostra Costituzione, che sottrae alla libera disponibilità del legislatore la configurazione della bandiera nazionale, così

voca della cittadinanza per gli oppositori politici, così come – per quanto attiene al diritto al nome – imponendo la restituzione in “forma italiana” dei cognomi di origine italiana o latina successivamente tradotti.

come le previsioni, contenute in altre Costituzioni, che sugelano una determinata lingua come nazionale), ovvero il patrimonio storico della nazione, che riceve un'attenzione di segno programmatico in sede costituzionale (art. 9, comma 2, Cost.).

In tale quadro di riferimento e in stretta aderenza al dettato costituzionale si collocano gli interventi del legislatore ordinario – espressione dei doveri di solidarietà politica e sociale, di cui all'art. 2 Cost. – volti a onorare la memoria collettiva e individuale mediante l'istituzione di speciali ricorrenze e solennità civili che, ad esempio, ricordano la nascita di una nuova realtà politico-istituzionale (il 2 giugno si celebra in Italia la nascita della Repubblica, così come l'11 novembre è la festa dell'indipendenza della Polonia), o che contribuiscono a rinnovare la più recisa riprovazione per fatti del passato, commemorando le vittime del nazionalsocialismo, del fascismo, della Shoah contro il popolo ebraico, delle deportazioni e, comunque, coloro che «anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati»¹⁴. In definitiva, nella legislazione più recente emerge, anche esplicitamente, il particolare intento di diffondere la conoscenza di quei tragici eventi presso i giovani e nelle scuole

¹⁴ Si tratta del “Giorno della Memoria”, istituito con l. n. 211 del 2000 per il 27 gennaio di ogni anno.

di ogni ordine e grado, e di favorire, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, mediante i quali conservare la memoria collettiva di tanto drammatiche vicende¹⁵.

6. – *Segue: l'esperienza della "Lustracja" in Polonia.* L'Istituto polacco della Memoria Nazionale (*Pol. Instytut Pamięci Narodowej* - IPN), al quale ha fatto cenno il prof. Longchamps de Bérier, si colloca all'interno del processo di costruzione e consolidamento di una giovane democrazia europea che si "auto-protegge" e che intende compiere una sorta di "purificazione della memoria" individuale e collettiva (*Lustracja*), richiedendo a coloro i quali rivestissero o intendessero ricoprire cariche pubbliche, politiche o amministrative nel nuovo ordinamento democratico (parlamentari, ministri, magistrati, ambasciatori e, successivamente, anche professori universitari, direttori di scuole, avvocati, giornalisti, membri di consigli di amministrazione di società pubbliche) una dichiarazione veritiera circa l'eventuale collaborazione col passato regime comunista.

La caratteristica del sistema polacco, per come disciplinato in origine dalla legge del 1997, consisteva in un'impo-

¹⁵ Il giorno 10 febbraio di ogni anno, in Italia, è dedicato alle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale: "Giorno del ricordo", istituito con l. n. 92 del 2004.

stazione inclusiva e riconciliatoria¹⁶, tendente a non escludere dalla vita politica e dalla titolarità dei pubblici uffici coloro che avessero lealmente dichiarato la propria collaborazione con il passato regime, soprattutto nella veste di informatori della polizia segreta comunista nel periodo che va dal 1944 al 1990, ma soltanto chi avesse mentito deliberatamente sul proprio passato.

L'Istituto cumula funzioni non solo di tipo archivistico e di ricerca, ma anche inquirenti e giudicanti sui crimini nazisti e comunisti nei confronti della nazione polacca (non meno di quelli perpetrati nei confronti di cittadini polacchi di origine ebraica)¹⁷, sulla base di un modello comune ai Paesi post-comunisti dell'est europeo, caratterizzato dal ricorso a istituzioni di "giustizia transizionale", deputate alla "conservazione della memoria" nel passaggio dal pregresso regime autoritario alla nuova società democratica e pluralista che si è impegnata ad abbracciare i valori dello Stato di diritto. L'organismo, inoltre, ha la competenza di verificare la rispondenza delle dichiarazioni fornite dai cittadini rispetto alle risultanze

¹⁶ Un'ampia ricostruzione del fenomeno è operata da A. DI GREGORIO, *Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di "giustizia post-autoritaria"*, Milano-Franco Angeli, 2012, p. 187.

¹⁷ In argomento, più ampiamente, C. TONINI, *L'Istituto polacco della memoria nazionale. Dai crimini "contro" la nazione polacca ai crimini "della" nazione polacca*, in *Quaderni storici*, n. 2, 2008, p. 385 ss.

documentali contenute negli archivi della ex-polizia segreta, anche se era facile supporre come sovente gli elenchi e gli archivi contenessero informazioni ambigue, incomplete e non verificabili, se non addirittura vere e proprie falsità.

La sentenza del Tribunale costituzionale dell'11 maggio del 2007 K 2/07¹⁸, emessa, su ricorso dell'opposizione parlamentare ex comunista (P.Z.P.R.), pochi giorni prima dello spirare del termine per la presentazione, da parte di settecentomila cittadini polacchi nati prima del 1972, della dichiarazione – prevista dalla nuova legge sulla lustrazione entrata in vigore il medesimo anno – relativa al coinvolgimento col passato regime, ha stabilito che l'obbligo della autodenuncia non poteva legittimamente riguardare enti privati, che la sanzione “automatica” di sanzioni non è compatibile con il dettato costituzionale e che la sanzione del “licenziamento” non può riguardare un deputato eletto a suffragio universale (prima dell'entrata in vigore della ricordata legge del 2007), il quale non avrebbe potuto perdere il seggio per essersi rifiutato di sottoscrivere la “autodenuncia” (il rifiuto di presentare la dichiarazione, a differenza del mendacio che comporta il licenziamento, avrebbe significato per tutti gli altri alti funzionari la sanzione dell'interdizione per dieci anni dai pubblici uffici), in tal modo, dando ragione a Bronislaw Jeremek, eu-

¹⁸ La sentenza è disponibile, in lingua inglese e francese, su <http://www.trybunal.gov.pl>.

roparlamentare, ex-ministro degli Esteri e fiero esponente anticomunista, che ebbe ad annunciare pubblicamente il rifiuto di presentare la dichiarazione sottolineando l'anacronismo della previsione legislativa.

Come ha sottolineato Marek Safjan, presidente emerito del Tribunale costituzionale polacco e adesso giudice della Corte di Giustizia del Lussemburgo, « le leggi sulla lustrazione hanno rappresentato uno degli strumenti mediante i quali la società post-comunista ha tentato di purgare il suo passato. Il diritto al passato, e in particolare il diritto alla conoscenza della propria identità, è un elemento importante per la trasparenza dell'ordinamento e una condizione morale essenziale per una sana presa di coscienza pubblica. Senza accesso alla verità del passato, anche se ciò comporta la rivelazione di fatti drammatici e scomodi inerenti persone note, lo Stato e la nazione saranno assolutamente inermi davanti alla minaccia della ripetizione della storia»¹⁹.

La giustificazione della *Lustracja* riposa, pertanto, su un ragionevole bilanciamento tra principi costituzionali egualmente meritevoli di tutela, ancorché in astratto confliggenti: da un lato, la trasparenza della vita pubblica e il diritto di ciascun cittadino di avere accesso alle informazioni concernenti le attività dello Stato, la libertà di ricerca storica, la sicurezza

¹⁹ M. SAFJAN, *Justice transitionnelle: l'exemple polonais, le cas de la Lustration*, in *European Journal of Legal Studies*, in www.ejls.eu.

del nuovo sistema democratico e la tutela dell'ordine pubblico, l'esigenza di giustizia nei confronti delle vittime del regime comunista basata innanzitutto sulla ricerca della verità. Dall'altro, vanno tenuti in considerazione il diritto alla vita privata e alla riservatezza, la presunzione d'innocenza, il diritto alla difesa garantito a ciascun individuo. Viene in gioco, dunque, nello Stato di diritto la necessità di armonizzare le esigenze connesse all'interesse pubblico e alla sicurezza con la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e tener ferma, sempre secondo Safjan, una "linea rossa" al di sotto della quale questi diritti non potranno mai essere violati, neppure se il fine è quello di proteggere gli interessi dello Stato.

In parallelo alle raccomandazioni che il giudice costituzionale ha indirizzato al legislatore in merito alle modifiche da apportare alle procedure di lustrazione, affinché le sanzioni siano ragionevoli e le forme e modalità di collaborazione con il passato regime altrettanto certe e trasparenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nei casi *Moczulski c. Polonia* (procedimento n. 49974/08) e *Kwiatkowski Tomasz c. Polonia* (procedimento n. 24254/05), decisi il 19 luglio del 2011, ha indicato alcune precise criticità nei procedimenti sul piano delle garanzie del diritto di difesa, del giusto processo e della "parità delle armi" tra accusa e difesa, riscontrando in

ciò la violazione delle garanzie del “processo equo”, sancite all’articolo 6 della Convenzione EDU.

Il prof. Longchamps de Bérier ha chiarito che una politica della storia e della memoria nazionale può essere realmente costruttiva, solo se è capace di fare chiarezza sui fatti del passato che hanno comportato la violazione di diritti umani, senza prestarsi a strumentalizzazioni politiche o di parte e nel pieno rispetto, in ogni caso, del nuovo sistema di valori dell’ordinamento democratico.

Forum di Quaderni Costituzionali